

Publicato il 16/05/2023

N. 08376/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07472/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7472 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Angela Di Puerto, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Domenico Valerio Ragucci, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento con il quale la ricorrente è stata valutata “non idonea” nella prova di diritto civile e conseguentemente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso per 330 posti di magistrato ordinario bandito con D.M. 10 ottobre 2018, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi:

b) i criteri di massima approvati con verbale n. 9 del 21 giugno 2019 e i criteri stessi;

c) il decreto 20 maggio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso ed i relativi provvedimenti di nomina dei Commissari e sostituzione degli stessi;

d) il verbale n. 170 del 28 novembre 2019, della seduta nella quale è stata corretta la busta n. 1562, contenente i compiti della ricorrente;

e) l'approvazione della graduatoria finale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di Puerto Angela il 7 maggio 2021:

per l'ulteriore annullamento

della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 10 ottobre 2018, pubblicata nella parte prima del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 6, del 31 marzo 2021, nonché di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e/o conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e l'atto d'intervento del C.S.M.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 24 settembre 2020 e depositato il successivo 29 settembre, la dott.ssa Angela Di Puerto ha adito questo Tribunale al fine di ottenere per l'annullamento del provvedimento con il quale la ricorrente è stata valutata non idonea nella prova di diritto civile e conseguentemente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso per 330 posti di magistrato ordinario bandito con d.m. 10 ottobre 2018, nonché dei criteri di massima approvati con verbale n. 9 del 21 giugno 2019 e i criteri stessi, del decreto 20 maggio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso ed i relativi provvedimenti di nomina dei Commissari e sostituzione degli stessi, del verbale n. 170 del 28 novembre 2019, della seduta nella quale è stata corretta la busta n. 1562, contenente i compiti della ricorrente e, infine, dell'approvazione della graduatoria finale.

2. L'odierna ricorrente espone di aver partecipato al concorso a 330 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. del 10 ottobre 2018 e di essere stata ammessa a sostenere le prove scritte, che si svolgevano nelle date del 4, 5 e 7 giugno 2020.

All'esito delle stesse, la ricorrente risultava non essere stata ammessa alla prova orale.

In data 7 luglio 2020 la ricorrente presentava istanza di accesso ai verbali e ai propri elaborati, ricevendo così quanto richiesto il 21 luglio 2020.

I compiti della ricorrente, contenuti nella busta n. 1562, risultavano essere stati corretti nella seduta del 28 novembre 2019 da tre distinti Collegi all'uopo formati, come risulta dal verbale n. 170, riportando la seguente valutazione: prova di diritto civile, non idoneo; prova di diritto penale, 12; prova di diritto amministrativo, 12.

La ricorrente, pertanto, non è stata ammessa alla prova orale.

3. Avverso la predetta esclusione, la dott.ssa Di Puerto deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione degli artt. 5, 6 e 7, d.lgs. n. 160/2006 e degli artt. 12, 13 e 16, r.d. n. 1860/1925; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare, confusione e perplessità, disparità di trattamento, sviamento, difetto di istruttoria, in quanto la sottocommissione che ha corretto gli elaborati della ricorrente era composta da magistrati, da un professore universitario, mancando la componente dell'avvocatura, come previsto dall'art. 5, d. lgs. n. 160/2006.

II. Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 1, d.lgs. n. 160/2006 per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 costituzione. Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; carenza di motivazione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare: difetto di motivazione, irragionevolezza e perplessità; illogicità; difetto di istruttoria, perché nella seduta del 28 novembre 2019 la commissione esaminatrice non si sarebbe data i criteri di valutazione delle prove.

III. Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 1, d.lgs. n. 160/2006 per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 costituzione. Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; carenza di motivazione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare: difetto di motivazione, irragionevolezza e perplessità; illogicità; difetto di istruttoria, in quanto la valutazione di non idoneità della prova di diritto civile non sarebbe corredata da alcuna motivazione e la prova medesima avrebbe meritato un giudizio quantomeno sufficiente.

Inoltre, la mancata rappresentazione delle ragioni del giudizio di non idoneità non consentirebbe di comprendere perché invece le altre prove sostenute dalla ricorrente siano state valutate positivamente.

La mancata motivazione del giudizio di non idoneità si porrebbe poi in contrasto con la disciplina del concorso per notaio dove tale obbligo motivazionale è positivamente posto.

4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. In data 29 ottobre 2020 è altresì intervenuto in giudizio, *ad opponendum*, il Consiglio Superiore della Magistratura in quanto titolare di un interesse qualificato ed autonomo rispetto a quello del Ministero della Giustizia alla partecipazione al giudizio quale contraddittore necessario rispetto alle pretese di controparte.
6. All'esito della camera di consiglio del 10 novembre 2020, con ordinanza cautelare n. 6875/2020, è stata respinta la domanda cautelare proposta.
7. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 7 maggio 2021, è stata quindi impugnata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per cui è causa, pubblicata in data 31 marzo 2021.
8. Alla pubblica udienza del 15 novembre 2022 la causa è passata, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la composizione della sottocommissione che ha corretto gli elaborati della dott.ssa Di Puerto in quanto tra i suoi componenti non sarebbe stato presente un avvocato, come previsto dall'art. 5, d. lgs. n. 160/2006.

L'art. 5, d. lgs. 5 aprile 2006, n. 150, con riguardo alla commissione di concorso per la magistratura ordinaria, statuisce che:

“1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti

dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

(...)

6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato”.

Con riguardo alla peculiare disciplina del concorso in magistratura, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che la ripartizione della commissione in sottocommissioni, in occasione dei lavori di correzione, non debba necessariamente rispecchiare le tre categorie professionali previste.

“E’ pertanto da escludere che la composizione di ciascuno dei collegi di correzione in cui è ripartita la sottocommissione debba rispecchiare le tre “categorie professionali” nell’ambito delle quali sono scelti i membri della commissione (magistrati, docenti universitari, avvocati), ciascuna delle quali è in tal senso “fungibile” rispetto alle altre (sull’indifferenza delle categorie professionali, addirittura in presenza di membri supplenti per le varie

categorie, come per le commissioni per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, vedi Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3114).

Ciò è peraltro coerente anche con la ben diversa consistenza numerica delle tre categorie professionali (venti magistrati, oltre al presidente; cinque docenti universitari; tre avvocati), tale da non consentire che in ciascun collegio di correzione sia possibile assicurare la presenza di docenti universitari (e men che meno avvocati)” (così Tar Lazio, I, 21 febbraio 2011, n. 1580).

Né può sostenersi che l'assenza nel collegio di correzione di un avvocato, sostituito da componente di altra categoria professionale, dequalifichi l'elevata competenza professionale comunque assicurata dalla presenza di commissari che rivestono la qualità di magistrati, peraltro di adeguata anzianità di carriera ed esperienza (per aver conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, se non addirittura la sesta ove il collegio sia presieduto dal presidente) e di professori universitari, essi pure muniti di qualificazione indiscutibile.

Il motivo, pertanto, si palesa infondato.

2. Del pari non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di ricorso.

Secondo quanto dispone l'articolo 5, d.lgs. n. 160 del 2006, la Commissione esaminatrice, in occasione della seduta “di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860 e successive modificazioni”, con la partecipazione di tutti i componenti, provvede a definire “i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti”, mentre quelli funzionali alla valutazione delle prove orali sono definiti “prima dell'inizio delle stesse”.

Nel caso di specie, come risulta dall'allegato verbale n. 9 del 21 giugno 2019, la Commissione, alla presenza di tutti i suoi componenti, ha individuato i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti i quali, come disposto dalla normativa primaria, devono essere seguiti dalla Commissione nel suo complesso e dalle Sottocommissione e Collegi in cui la sua attività di articola per la correzione degli elaborati scritti.

La norma in questione non impone dunque in alcun modo che la sottocommissione, al momento di procedere alla materiale correzione degli elaborati scritti (nel caso di specie, in occasione della seduta del 28 novembre 2019, verbale n. 170), provveda a riaffermare od ostendere nuovamente i predetti criteri di valutazione, i quali sono dalle sottocommissioni conosciuti in quanto dagli stessi componenti elaborati in occasione, appunto, della seduta plenaria disciplinata nell'ambito dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 160 del 2006 e tenutasi, nel caso di specie, il 21 giugno 2019 come dimostrato dal verbale n. 9 allegato in atti.

3. Infine, con il terzo motivo di ricorso la ricorrente contesta il difetto di motivazione del giudizio di non idoneità assegnato alla prova da lei sostenuta in diritto civile.

Il motivo, come complessivamente articolato, è privo di pregio.

3.1. La ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione dell'obbligo di motivazione con riferimento alla correzione dei propri elaborati, stante la sola indicazione del giudizio *"non idoneo"*, senza alcuna ulteriore specificazione, chiarimento o segno di correzione. Tale modalità di attribuzione del giudizio, di cui all'art. 1, comma 5 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, farebbe sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 (diritto di uguaglianza), 24 (diritto di difesa), 113 (tutela giurisdizionale contro gli atti della PA), 97 comma 2, (principio di buon andamento e, dunque, trasparenza dell'attività della PA) della Costituzione.

Il motivo è infondato in quanto la scelta legislativa di non prevedere una specifica motivazione della non idoneità, attraverso la previsione di una gradazione di voto anche per gli elaborati insufficienti si spiega in ragione del fatto che *"nell'ambito dell'insufficienza le norme non assegnano all'uno o all'altro voto alcun effetto"* (Cons. St., sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835).

La scelta risulta, sotto il profilo del buon andamento, *"plausibilmente ispirata alla salvaguardia delle esigenze di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa"*, non elusiva dell'obbligo di motivazione *"che si coglie nel raffronto tra criteri generali e*

singolo giudizio negativo e che consente a ciascun candidato - previo eventuale accesso agli atti del procedimento - di promuovere il sindacato giurisdizionale, naturalmente nel rispetto dei limiti esterni entro i quali è consentito valutare (in termini di macroscopica e manifesta illegittimità) l'esercizio della discrezionalità tecnica", non confligente con il principio di parità di trattamento tra idonei e non idonei "posto che il fine della procedura concorsuale non è quello di consentire ai candidati la verifica del proprio grado di preparazione, ma di selezionare tra i concorrenti coloro che siano meritevoli di passare alla fase successiva delle prove orali" (così Cons. St., sez. V, ord. 6 ottobre 2017, n. 4322).

Del tutto inconferente, infine, il richiamo agli artt. 24 e 113 della Costituzione, che attengono a garanzie di carattere squisitamente processuale, mentre la disciplina delle modalità di attribuzione del voto "concerne un momento del procedimento amministrativo" e, in particolare "riguarda il profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del candidato, conclusivo di detto procedimento" (Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 20).

3.2. Le specifiche censure mosse al giudizio di "non idoneità" riferito al solo elaborato di diritto civile devono, quindi, tener conto del condivisibile principio, che costituisce *jus receptum* in giurisprudenza, secondo il quale: "le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono

i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati” (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; cfr. in termini Cons. di Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6518; Consiglio di Stato, IV, 20 dicembre 2017, n. 5982; Cons. di Stato, IV, 5 gennaio 2017, n. 11; T.a.r Lazio, Roma, I, 31 gennaio 2011, n. 879; T.a.r Lazio, Roma, I, 14 marzo 2012, n. 2503).

A tale indirizzo giurisprudenziale è stata data continuità affermandosi che:

- il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo* e *ictu oculi* dalla sola lettura degli atti (Cons. di Stato, IV, 11/2017 cit.);
- il punteggio numerico vale come sintetica motivazione (cfr. riassuntivamente, per tutte, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175).

3.3. La ricorrente ha poi contestato la legittimità della valutazione di non idoneità riportata nella sola prova di diritto civile, sulla base di due ulteriori argomenti, costituiti, per un verso, dalla palese dissonanza rispetto all'esito positivo delle altre due prove che, unitamente al giudizio negativo espresso con la mera formula di non idoneità, in assenza di ulteriori motivazioni e finanche di un voto numerico, non consentirebbe di comprendere quale sia l'iter logico seguito dalla Commissione nel ritenere che quelle doti di cultura generale e preparazione giuridica, presenti nelle due prove superate, possano invece del tutto mancare soltanto in un'altra; per altro verso, dalle risultanze del parere *pro veritate* di un esperto della materia che avrebbe concluso nel

senso della complessiva conformità dell'elaborato rispetto ai parametri valutativi fissati dalla Commissione.

Nessuno dei due argomenti è meritevole di accoglimento.

In primo luogo, non appare idonea a tal fine l'analisi che la ricorrente stesso propone del proprio elaborato, operando un'evidente e non consentita sovrapposizione all'apprezzamento discrezionale della Commissione, in assenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un vizio della funzione e dello sviamento del potere dalla stessa esercitato.

Gli elementi sintomatici dell'esistenza dello sviamento del potere valutativo esercitato dalla Commissione non sono ravvisabili, ad avviso del collegio, né nel contrasto tra le opposte valutazioni espresse nelle differenti materie oggetto delle prove scritte d'esame né nelle affermazioni contenute nel parere *pro veritate*, depositato in atti dal ricorrente: entrambi gli argomenti non sono infatti decisivi né suscettibili di perseguire utilmente l'esito sperato, non consentendo di apprezzare il difetto o l'erroneità della motivazione, *sub specie* di intrinseca contraddittorietà, abnormità valutativa, illogicità o di manifesta irragionevolezza della valutazione gravata.

La circostanza che la ricorrente abbia conseguito un giudizio, peraltro, di mera sufficienza nelle due prove di diritto penale e diritto amministrativo è elemento del tutto inidoneo ad influire sulla fondatezza del gravame.

“In una procedura concorsuale che affida la selezione dei candidati, per quanto attiene alle prove scritte, alla valutazione di tre elaborati su diverse e autonome materie, richiedendo il superamento (con votazione di almeno 12/20) di tutte le tre prove oggetto dell'esame scritto (ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 160 del 2006 cit.), così presupponendo l'accertamento in capo al candidato di un adeguato grado di preparazione, alla stregua dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, in ciascuna materia, il voto favorevole apposto negli altri elaborati appare di per sé irrilevante, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, ai fini della dimostrazione dell'erroneità o illogicità del giudizio negativo reso nelle altre.

Un diverso approccio alla questione, sì da affermare che sia sufficiente superare due delle tre prove per far presumere che sia adeguato il livello di preparazione richiesto anche nella terza, valorizzerebbe, contrariamente al dato normativo (che richiede, come detto, il positivo superamento di tutte le tre prove d'esame) ovvero mediante un'interpretazione contra legem di tale dato, la possibilità che la preparazione dell'aspirante magistrato sia suscettibile di essere sbilanciata tra le diverse materie, laddove è richiesto, inequivocabilmente per ognuna, che il candidato dimostri il possesso di una completa, complessiva ed equilibrata cultura e preparazione giuridica, nell'ambito delineato dalla pertinente normativa.

L'osservazione che il superamento di due prove scritte, in quanto indicativo della capacità del candidato di redigere un tema nella forma adeguata, della sua conoscenza degli istituti giuridici, del possesso di una complessiva cultura generale, nonché della capacità di analisi e soluzione delle problematiche poste dalla traccia, farebbe presumere il possesso di analoghe qualità e capacità anche ai fini del superamento della terza prova, non coglie dunque nel segno.

Il dato osservato, infatti, non è idoneo a farne derivare necessariamente la omogeneità tra tutti gli elaborati e i rispettivi giudizi. A prescindere dal grado di preparazione e cultura giuridica dimostrato nella redazione degli altri due elaborati è innegabile che influiscono nel giudizio conclusivo formulato per ciascun compito le specifiche attitudini del candidato nella materia oggetto della prova ed anche la conoscenza del particolare argomento oggetto di trattazione, non potendo presumersi, data l'ampiezza e la complessità delle materie oggetto di esame, un identico grado di approfondimento e padronanza per tutti i temi assegnabili? (così Cons. St., V, 30 settembre 2020, n. 5743).

La Commissione, nell'esercizio della sua attività tecnico-discrezionale ha, dunque, ritenuto, con valutazione nella specie incensurabile che l'elaborato di diritto civile non abbia raggiunto i parametri ritenuti necessari.

Ne consegue che non è dato supplire alla mancata dimostrazione del rispetto dei parametri di valutazione in una prova, tradottasi nella formulazione di un giudizio di inidoneità per il corrispondente elaborato, mediante la mera dimostrazione del rispetto degli stessi evidenziata nelle altre, per l'ovvia

ragione che tali criteri di valutazione predeterminati devono essere rispettati e raggiunti, in base alla legge, in tutti gli elaborati.

Né possono trarsi argomenti a sostegno della fondatezza del ricorso di primo grado e tali da sovvertire il giudizio di non idoneità gravato dal parere *pro veritate* versato in atti, al quale è, in definitiva, affidata la dimostrazione della bontà delle argomentazioni svolte dal ricorrente.

Quanto alla possibilità di opporre obiezioni ai giudizi espressi dalle commissioni di concorsi pubblici attraverso relazioni di periti di parte (professionisti ed esperti della materia) è consolidato, infatti, l'indirizzo, dal quale non si intravede plausibile ragione per discostarsi, circa la sostanziale irrilevanza di siffatti pareri al fine di confutare il giudizio delle commissioni esaminatrici, atteso che spetta in via esclusiva a queste ultime la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e che, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile) non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nella materia *de qua* (cfr. Cons. di Stato, IV, 30 maggio 2007, 2781; nonché, negli stessi termini, la più recente Cons. di Stato, IV, n. 11 del 2017, già richiamata).

Nel caso di specie, poi, non è neppure dato desumere dallo stesso parere allegato elementi univoci a sostegno della prospettata erroneità e illogicità del giudizio di non idoneità espresso per il tema di diritto civile redatto dal candidato, se non il carattere opinabile, come è proprio delle valutazioni di discrezionalità tecnica nel campo delle scienze non esatte, delle operazioni valutative, senza peraltro introdurre alcun elemento di illogicità, inidoneità, irrazionalità o intrinseca contraddittorietà di tale valutazione.

4. Sulla base di quanto sopra argomentato, il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.

5. Si ravvisano, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO